

**BANDO PER INTERVENTI FINANZIARI A CONDIZIONI AGEVOLATE (FAG) ED
INTERVENTI FINANZIARI A CONDIZIONI DI MERCATO (FCM)**

(Determinazione del Direttore Generale n. 1112 del 9.11.2022)

Articolo 1 - Finalità del bando

L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA - Ente Pubblico Economico Nazionale, con sede legale in Viale Liegi, n. 26 - 00198 (Roma) – in attuazione del Decreto 12 ottobre 2017 e successive modifiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all'art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate al successivo art. 4 del presente Bando attraverso:

- A. interventi finanziari a condizioni agevolate mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento (**FAG**), di cui al Capo II del Decreto;
- B. interventi finanziari a condizioni di mercato mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi (**FCM**), di cui al Capo III del Decreto.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva è pari a Euro 100.000.000,00, dei quali 50 milioni destinati agli interventi FAG e 50 milioni agli interventi FCM.

Articolo 3 - Riferimenti normativi

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2 comma 132 "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica", come sostituito dall'art. 20, comma 1 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» e modificato dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- Decreto 12 ottobre 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante "criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA", come modificato dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 giugno 2022;
- Istruzioni Applicative adottate da ISMEA ai sensi dell'art. 12 Decreto 12 ottobre 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante "criteri, modalità e procedure a sostegno delle imprese a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA" e pubblicate sul sito www.ismea.it;
- «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» - (2014/C 204/01), modificati e prorogati sino al 31 dicembre 2022 con Comunicazione 2020/C 424/05 dell'8 dicembre 2020 della Commissione europea;
- Comunicazione della Commissione Europea del 19 gennaio 2008, n. 2008/C 14/02 "relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108

del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 14, 17 e 41;

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193;
- Decisione C (2017) 4430 finale del 30 giugno 2017 con la quale la Commissione europea ha comunicato di non sollevare obiezioni in merito al regime di Aiuto SA.47897, notificato il 29 marzo 2017, in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE;
- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione Europea il 2 dicembre 2021 con la decisione C (2021) 8655 final, come modificata dalla decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni relativo a «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, l'art. 32, comma 2, lettera c), lettera sostituita dall'art. 2, comma 6, lett. a), L. 24 dicembre 2003, n. 350 a decorrere dal 1° gennaio 2004;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- Decreto 13 febbraio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi»;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 659 e ss., ai sensi della quale la Società Istituto sviluppo agroalimentare ISA S.p.A. e la Società gestione fondi per l'agroalimentare SGFA s.r.l. sono state incorporate di diritto nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle predette società, ivi inclusi i compiti e le funzioni a queste attribuiti dalle disposizioni vigenti;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2016, n. 13823, recante «Adozione del nuovo Statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA»;

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

La partecipazione al presente Bando è riservata a:

- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera

c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

- società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Limitatamente agli interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM), nel caso di società di capitali con veste giuridica di S.r.l. l'eventuale ammissione all'intervento ISMEA - mediante aumenti di capitale o sottoscrizione di prestiti obbligazionari - sarà condizionata alla trasformazione della società richiedente in S.p.A.

Articolo 5 - Requisiti dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- avere una stabile organizzazione in Italia;
- essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- non essere stati sottoposti a sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- essere economicamente e finanziariamente sane e non trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà così come individuate nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dell'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dell'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.

Articolo 6 - Cause di esclusione

Costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione al presente bando la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto

ricongiungibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo n.159 del 2011, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del legale rappresentante;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;
- degli eventuali institori e procuratori generali;
- dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
- dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- del direttore tecnico;
- del socio unico persona fisica;
- del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci inferiore o pari a quattro.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituiscono altresì causa di esclusione le violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

L'esclusione non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Costituisce altresì motivo di esclusione:

- aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016;
- aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'ammissione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura;
- la configurabilità di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- aver presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- non aver presentato la certificazione che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero non aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;
- trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto.

Sono inoltre escluse dagli interventi finanziari del presente Bando:

- le società beneficiarie del Bando 2019 "Interventi finanziari a condizioni agevolate dell'ISMEA" e le società che - alla data di pubblicazione del presente Bando- fanno parte di un gruppo societario (in cui la capogruppo redige il bilancio consolidato o esercita comunque l'attività di direzione e coordinamento) nel quale è presente una società beneficiaria del Bando 2019 "Interventi finanziari a condizioni agevolate dell'ISMEA". Per gli interventi FCM tale causa di esclusione opera anche in caso di precedenti finanziamenti ISMEA agevolati destinati alle società di capitali.;
- le società che alla data di pubblicazione del presente Bando sono già partecipate da ISMEA o sono beneficiarie di un intervento a condizioni di mercato ISMEA (Bando 2021 - Ismea Investe) o fanno parte di un gruppo (in cui la capogruppo redige il bilancio consolidato o esercita comunque l'attività di direzione e coordinamento) nel quale è presente una società che, alla data di pubblicazione del presente Bando, è già partecipata da ISMEA o ha beneficiato di un intervento a condizioni di mercato ISMEA (Bando 2021 - Ismea Investe).

Articolo 7 - Tipologia, entità ed investimenti ammissibili nel caso di interventi finanziari a condizioni agevolate (FAG)

Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato (finanziamento agevolato).

Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni. La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.

Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:

- non più di 5 anni di preammortamento
- non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.

I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati secondo le disposizioni del D.M. 12 ottobre 2017 ed in particolare:

- con altri aiuti di Stato nella misura in cui questi ultimi riguardino costi ammissibili individuabili diversi;
- con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto stabilita.

Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.

Gli interventi, ritenuti ammissibili, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. Le agevolazioni si intendono concesse con la delibera di approvazione dell'ISMEA che individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, l'ammontare del finanziamento, la misura del tasso di riferimento e quella delle agevolazioni concesse in termini di ESL, le spese ammesse, i tempi per l'attuazione del progetto e la durata del finanziamento agevolato oltre alle condizioni dell'erogazione, ai successivi controlli e alle penalità a carico del beneficiario in caso di violazioni e/o inadempimenti degli impegni assunti.

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario e comprendono le seguenti tipologie:

- investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (tabella "1A" dell'Allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 2017);

- investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli (tabella “2A” dell’Allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 2017);
- investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (tabella “3A” dell’Allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 2017, da intendersi riferita alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione Europea il 2 dicembre 2021 con la decisione C (2021) 8655 final, come modificata dalla decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022);
- investimenti per la distribuzione e per la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (tabella “2A” dell’Allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 2017).
- investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari, non compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, effettuati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), e lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione Europea il 2 dicembre 2021 con la decisione C (2021) 8655 final, come modificata dalla decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022) . In tal caso le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
- investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea effettuati da PMI, e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, effettuati da PMI che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. In tal caso le condizioni del sostegno sono quelle stabilite rispettivamente dagli articoli 17 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell’Allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 ottobre 2017.

Articolo 8 - Tipologia ed entità degli interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM)

Gli interventi finanziari a condizioni di mercato sono effettuati dall’ISMEA nella forma di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi.

L’intervento a condizione di mercato è compreso tra un minimo di 2 milioni di euro e un massimo di 20 milioni di euro e non potrà essere superiore all’apporto da parte dei privati, in modo da garantire che ISMEA operi come socio di minoranza. I versamenti effettuati da ISMEA dovranno essere concomitanti o successivi a quelli degli investitori privati. Gli apporti da parte dei privati possono consistere in versamenti in denaro e/o conferimento di beni, questi ultimi solo se funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il valore dei beni conferiti deve risultare da perizia redatta ai sensi della normativa civilistica vigente e verificata da parte dell’ISMEA.

La durata dell’intervento dell’ISMEA è di 5-8 anni con una chiara individuazione delle modalità di uscita/rimborso (*way out*).

La remunerazione dell'intervento ISMEA sarà compresa tra un *floor* e un *cap* che saranno individuati:

- per gli strumenti di tipo partecipativo, sulla base del tasso di interesse privo di rischio (*risk-free*) e di un margine definito in base alle risultanze della valutazione del rating aziendale e al rischio specifico associato al progetto;
- per gli strumenti di debito, tenendo conto del tasso base UE vigente (Comunicazione della Commissione UE 2008/C 14/02) e di un margine definito in base alle risultanze della valutazione del rating aziendale e al rischio specifico associato al progetto.

Articolo 9 - Modalità di Partecipazione

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al bando deve essere presentata in via telematica mediante il portale dedicato (<http://strumenti.ismea.it>) nella sezione di interesse (FAG o FCM) e compilata secondo le modalità ivi indicate per ciascuno strumento.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 1° dicembre 2022, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 31 marzo 2023. Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12,00 alle ore 18,00) e del giorno di chiusura dello sportello telematico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

La mancata presentazione della domanda nei termini predetti o la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate costituisce motivo di esclusione – non sanabile successivamente – dalla presente procedura.

A pena di esclusione, uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda di partecipazione. Nel caso di presentazione di più di una domanda di partecipazione a valere sulla stessa misura o a valere su entrambe le misure, verrà considerata esclusivamente l'ultima domanda di partecipazione presentata dallo stesso soggetto.

A pena di esclusione, i soggetti richiedenti, o i loro delegati, dovranno compilare e caricare sul portale dedicato, alla sottosezione di interesse, la domanda di ammissione, completa della documentazione indicata nell'Allegato I al presente bando.

La domanda, le autodichiarazioni e lo studio di fattibilità devono essere redatti secondo i modelli disponibili sul portale. In fase di compilazione della domanda il richiedente deve dichiarare di essere consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di sottoscrizione di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato nel caso di FAG.

In considerazione del decisivo rilievo attribuito all'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai fini della formazione delle graduatorie e della ammissione alle risorse finanziarie, l'irregolarità o la mancanza di anche uno solo dei documenti obbligatori o dei requisiti richiesti dal presente Bando comporta l'automatica esclusione della domanda, anche ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 10 - Valutazione di ricevibilità

Ai fini della ricevibilità e ammissione alla successiva fase istruttoria, le domande di partecipazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'attività prevista in tale fase è finalizzata a verificare che la domanda

- sia stata presentata nelle modalità e nei termini indicati nel presente bando;
- sia corredata dei documenti indicati nell'Allegato I.

Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione faranno fede la data e l'ora di convalida telematica delle domande quali risultanti dal Portale ISMEA.

All'esito delle verifiche effettuate, ISMEA redige, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, le due graduatorie contenenti, per ciascuna misura, l'elenco delle domande:

- ricevibili e ammesse all'istruttoria;
- non ricevibili.

Tali elenchi sono oggetto di pubblicazione sul sito internet www.ismea.it nella sezione dedicata al bando entro 15 giorni dalla data di chiusura dello sportello.

Dalla data di pubblicazione degli elenchi delle domande ricevibili e ammesse all'istruttoria e degli elenchi delle domande non ricevibili decorre il termine di decadenza per la proposizione delle eventuali impugnazioni avverso le risultanze del predetto elenco.

Articolo 11 - Valutazione Istruttoria

L'istruttoria delle domande ricevibili è effettuata secondo l'ordine cronologico ed è limitata, per ciascuna tipologia di intervento (FAG e FCM), all'esame di quelle rientranti nei limiti del doppio della dotazione finanziaria indicata all'articolo 2

Fermo restando il limite di intervento recato dallo stanziamento di cui al richiamato articolo 2, ISMEA si riserva, a suo insindacabile giudizio e senza che gli interessati abbiano a pretendere alcunché, la facoltà di istruire, in ordine cronologico di arrivo, le ulteriori domande ricevibili, per l'ipotesi in cui residui una disponibilità finanziaria per effetto degli esiti delle istruttorie delle precedenti domande. Eventuali residui di disponibilità finanziaria relativi a stanziamenti su una misura potranno essere utilizzati per finanziare l'altra.

L'istruttoria, in coerenza con le disposizioni del D.M. 12 ottobre 2017, è finalizzata:

- al controllo del contenuto delle informazioni fornite dal richiedente e della documentazione allegata alla domanda di partecipazione;
- alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa e dagli articoli 4, 5 e 6 del presente bando;
- alla verifica della sostenibilità economico-finanziaria del progetto, in un'ottica di sana ed equilibrata gestione attraverso l'analisi dei dati economici e finanziari dell'azienda, mediante:
 - o la valutazione di affidabilità del soggetto richiedente e/o della società controllante e/o del gruppo di riferimento;
 - o la verifica della coerenza tra le motivazioni e gli obiettivi di progetto;
 - o l'analisi della documentazione fornita a dimostrazione dei mercati di sbocco;

- la verifica delle assunzioni economico e finanziarie alla base del *business plan* elaborato dalla Società richiedente e dei relativi risultati attesi;
- l'analisi degli apporti di mezzi propri da parte dei soci ed eventualmente di terzi a fronte del fabbisogno finanziario complessivo di progetto
- alla verifica della credibilità dello scenario controfattuale presentato dal soggetto richiedente, ove previsto nel caso di FAG;
- alla verifica dell'adeguatezza delle garanzie a supporto dell'operazione; in particolare, nel caso di FCM, con riferimento alla remunerazione e alle modalità di *way-out* di ISMEA;
- alla emissione di un *rating* sul merito creditizio del singolo richiedente, a cura di un soggetto specializzato allo scopo incaricato da ISMEA, secondo le modalità tecniche più idonee, al fine di definire le condizioni applicate all'intervento finanziario ISMEA (tasso di interesse agevolato in caso di FAG o tasso di mercato in caso di FCM);
- alla definizione delle modalità di intervento ISMEA in termini di strumenti finanziari attivabili e della relativa remunerazione dello stesso, in considerazione del *rating* ottenuto dal richiedente e delle risultanze istruttorie.

In relazione agli interventi FAG saranno effettuate altresì verifiche con riguardo:

- alla coerenza e alla congruità tecnica del programma di investimenti approvato con la capacità produttiva ed i volumi previsti dalla Beneficiaria, nonché con la tempistica di realizzazione ipotizzata;
- alla congruità delle spese previste o sostenute per l'attuazione degli investimenti programmati;
- al programma di investimento per voci e sub-totali di costo, distinguendo le spese agevolabili da quelle non agevolabili;
- alla capacità di rimborso del finanziamento richiesto;
- ai cespiti assoggettabili ad ipoteca a garanzia del finanziamento agevolato e al corrispondente valore (perizia di stima).

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali ed altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi.

In questa fase, inoltre, ISMEA può effettuare, anche mediante il ricorso a soggetti esterni, le verifiche ritenute necessarie ai fini del completamento dell'istruttoria.

Il soggetto richiedente dovrà assicurare la massima assistenza al personale ISMEA e ai consulenti tecnici che saranno eventualmente coinvolti, anche garantendo il pieno accesso ai siti produttivi oggetto dell'investimento e agli immobili eventualmente proposti in garanzia, in caso di eventuale sopralluogo in azienda. L'esito di tali verifiche rimarrà soggetto all'insindacabile giudizio di ISMEA.

Nel corso della fase istruttoria ISMEA potrà richiedere chiarimenti e/o documentazione integrative, assegnando al soggetto richiedente un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la domanda è esclusa dalla procedura. Ogni comunicazione sarà inoltrata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda.

Il procedimento istruttorio si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie di ricevibilità di cui al precedente art. 10. In caso di richiesta di documentazione integrativa, il termine è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione stessa.

Articolo 12 - Delibera di Concessione degli interventi finanziari

All'esito dell'*iter* istruttorio, verificati gli adempimenti esperiti per l'acquisizione dell'informazione antimafia attraverso la banca dati nazionale unica e quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato (per gli interventi FAG), con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ISMEA, sono approvate le graduatorie finali per ciascuna misura, contenenti l'elenco delle domande ammesse agli interventi finanziari, sempre nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, e delle domande non ammesse.

Le graduatorie così approvate sono oggetto di pubblicazione sul sito internet www.ismea.it nella sezione dedicata al presente bando e sono valide per i successivi 18 mesi.

Dalla data di pubblicazione delle predette graduatorie decorre il termine di decadenza per la proposizione delle eventuali impugnazioni avverso le risultanze delle stesse.

Articolo 13 - Contratto di finanziamento ed erogazione delle agevolazioni (FAG)

L'ISMEA comunica l'ammissione alle agevolazioni e trasmette il contratto di finanziamento, predisposto alla stregua dello schema Allegato II.

Oltre agli obblighi generali, il contratto individua gli impegni specifici in capo al richiedente le agevolazioni e definisce le eventuali penalità applicate dall'ISMEA in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

Il finanziamento dovrà essere assistito da idonee garanzie per un valore pari al 120% del finanziamento agevolato concesso aventi durata almeno pari alla durata del finanziamento.

Tali garanzie dovranno consistere in:

- ipoteca di primo grado su beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o terzi;
- fideiussione bancaria a prima richiesta qualora l'ipoteca sia iscritta per un valore inferiore al 120%.

Con il contratto di finanziamento i beneficiari si obbligheranno alla stipula di idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento e/o concessi in garanzia. Tali polizze dovranno contenere il vincolo del beneficio a favore di ISMEA e dovranno decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Il contratto di finanziamento stabilirà le modalità e i termini per il rimborso delle spese di istruttoria sostenute dall'Istituto per le attività di valutazione della domanda di agevolazione e la relativa attuazione.

Entro sei mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento, individuata nell'Allegato I.

All'esito dell'istruttoria legale si provvederà alla predisposizione degli atti notarili propedeutici alla stipula dell'atto, che avverrà presso uno studio notarile, sito nel comune di Roma, scelto dal beneficiario che sosterrà spese e oneri conseguenti.

Articolo 14 - Modalità di erogazione del finanziamento a condizioni agevolate (FAG)

Il finanziamento agevolato è erogato per stato di avanzamento lavori (SAL), successivamente alla stipula del contratto di finanziamento e subordinatamente alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. I SAL possono essere fino a un massimo di 5; ciascun SAL deve essere di importo non inferiore al 10% e non superiore al 50% del valore dell'investimento da realizzare. In ogni caso il SAL finale non può essere inferiore al 30% del valore dell'investimento da realizzare.

Articolo 15 - Accordo di investimento, erogazione e rimborso delle risorse finanziarie a condizioni di mercato (FCM)

L'ISMEA comunica l'ammissione all'intervento definendo gli elementi essenziali che saranno recepiti nell'accordo di investimento da stipularsi in linea con quanto previsto dall'art. 13 del D.M. 12 ottobre 2017.

Entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere la documentazione necessaria alla stipula dell'accordo.

All'esito delle verifiche e dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'ISMEA circa gli accordi di investimento, si potrà procedere alla sottoscrizione degli stessi. Negli accordi saranno previsti, oltre agli obblighi generali, gli impegni specifici in capo al richiedente e le eventuali penalità applicate dall'ISMEA in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

Negli stessi accordi sarà espressamente previsto il diritto di ISMEA di:

a) designare almeno un proprio rappresentante nell'organo amministrativo della società destinataria dell'intervento; b) designare almeno un proprio rappresentante nell'organo di controllo della società destinataria dell'intervento; c) acquisire i budget annuali e i resoconti semestrali sulla gestione della società; d) ottenere che il bilancio della società sia corredato dalla relazione di certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 39/2010 e al decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144; e) monitorare il perseguimento degli obiettivi previsti nel progetto e l'andamento dell'attività sociale anche ispezionando i libri sociali, la documentazione contabile e qualsiasi altro documento utile o opportuno anche eseguendo sopralluoghi presso la società destinataria dell'intervento finanziario a condizioni di mercato.

Negli accordi saranno definite le specifiche modalità di erogazione, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa antimafia e di rimborso.

Articolo 16 - Disposizioni finali, informazioni generali e informativa sul trattamento dei dati personali

Il presente bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e integralmente sul sito istituzionale www.ismea.it, sezione Finanza per le imprese. In tale sezione sarà pubblicata ogni delibera relativa al presente Bando e il termine di decadenza per la proposizione di qualsiasi eventuale impugnazione decorre dalla data di pubblicazione dei singoli atti.

I chiarimenti sulla presente procedura di bando potranno essere richiesti esclusivamente per iscritto ed entro il 15/03/2023. al seguente indirizzo di posta elettronica: urp@ismae.it. Le risposte saranno pubblicate nella pagina del sito istituzionale www.ismea.it, dedicata al presente Bando, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

I dati personali forniti in esecuzione del presente Bando sono raccolti e trattati in conformità alla normativa sul trattamento dei dati personali, Regolamento europeo n. 679/2016 (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), anche in formato elettronico presso l'Istituto, per la gestione della procedura e per gli adempimenti relativi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato e degli accordi di investimento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente della Direzione Servizi per le Imprese, Dott. Giorgio Venceslai (recapiti 06.85568451).

La documentazione deve essere prodotta nelle modalità e nei termini indicati nel presente Bando e secondo quanto specificato nell'Allegato I, in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000.

La presentazione della domanda implica accettazione da parte del soggetto richiedente di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Bando.

ISMEA si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento il presente Bando e senza che i partecipanti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Ente.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Servizi per le Imprese, Dott. Giorgio Venceslai (recapiti 06.85568451).

Avverso l'esclusione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nei termini di legge.

Il presente Bando è stato redatto in conformità alla normativa vigente al momento della sua pubblicazione e, pertanto, ISMEA si riserva di apportare ogni modifica e/o integrazione dovesse rendersi necessaria per l'adeguamento alle nuove disposizioni intervenute.

Il Direttore Generale Maria Chiara Zaganelli

Allegati:

Allegato I: Elenco documentazione e informazioni da presentare per la richiesta di intervento finanziario

Allegato II: Schema contratto di finanziamento (FAG)

L'avviso del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 133 del 14 novembre 2022

ALLEGATI

ALLEGATO I - Documentazione e informazioni da presentare per la richiesta di intervento finanziario

- a) Domanda di ammissione all'intervento finanziario e dichiarazione riepilogativa, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante con allegata copia del documento d'identità in corso di validità (non integrabile).
- b) Statuto societario.
- c) Copia della visura della Centrale Rischi aggiornata agli ultimi 12 mesi (ove disponibile), rilevata all'ultima data contabile disponibile alla data della presentazione della domanda. In caso di ammissione all'intervento finanziario ISMEA, sarà necessario far pervenire una visura aggiornata.
- d) Studio di fattibilità firmato digitalmente dal Legale Rappresentante (non integrabile) e compilato in tutte le sue parti, che contenga:
 - profilo della società Beneficiaria e della società controllante e/o Gruppo di riferimento se esistente;
 - descrizione dettagliata dell'iniziativa di sviluppo industriale oggetto della richiesta di intervento finanziario;
 - descrizione del settore di appartenenza del proponente: caratteristiche del settore (concentrazione, competitività, localizzazione geografica, mercati di sbocco, principali aspetti concorrenziali, criticità, ecc.);
 - programma degli investimenti: localizzazione dell'intervento; descrizione della tipologia di investimenti programmati, con dettaglio degli elementi qualificanti del processo e sintesi dell'impegno prevedibile, suddiviso per categorie di investimento; tempistica prevista per la realizzazione degli investimenti, coperture finanziarie previste, relazione tecnica identificativa del progetto imprenditoriale e del processo produttivo; per gli interventi FAG planimetrie del *lay-out* dell'impianto e/o delle varie componenti di impianto all'interno dei fabbricati industriali, stime dettagliate di tutte le spese di investimento;
 - previsioni economico-finanziarie dell'investimento (su un orizzonte coerente con l'arrivo a regime dell'iniziativa): (i) conto economico prospettico; (ii) stato patrimoniale prospettico; (iii) *cash-flow analysis*; (iv) principali assunzioni alla base delle previsioni presentate.
- e) Copia dei bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi (ove disponibili). Preconsuntivo 2022.
- f) Certificazione di destinazione urbanistica delle particelle oggetto di investimento; qualora la certificazione inviata in sede di domanda non fosse in corso di validità resta fermo l'obbligo, in caso di ricevibilità, di inviare la certificazione di destinazione urbanistica in corso di validità (solo per progetti FAG).
- g) Preventivi forniti su carta intestata, datati, numerati e firmati dal fornitore, non antecedenti i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, di tutte le spese di investimento e computo metrico estimativo, a misura, redatto su carta intestata, datato e firmato da tecnico abilitato e non antecedente i 6 mesi dalla data presentazione di domanda, per tutte le opere agronomiche e le opere edili (compresa impiantistica generale) previste in progetto, completo di planimetrie di corredo (situazione *ex ante* ed *ex post*), piante, prospetti e sezioni delle strutture, degli impianti e degli edifici annessi (solo per progetti FAG).

Tutti i documenti tecnici in precedenza indicati devono essere datati e firmati dai progettisti, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa.

- h) Per i progetti presentati da grandi imprese: scenario controfattuale al fine di dimostrare l'effetto incentivante dell'aiuto e la sua proporzionalità e la documentazione a supporto (solo per progetti FAG).
- i) Garanzie (solo per progetti FAG): per l'ipoteca di primo grado indicazione dettagliata dei beni da assoggettare ad ipoteca e del relativo valore stimato; allegare la documentazione utile ad effettuare una perizia di stima dei beni stessi (visure catastali, estratti di mappa, anno di costruzione e/o ristrutturazione in caso di fabbricati, accatastamento, concessioni edilizie e/o permessi a costruire, titoli di possesso, certificato agibilità, ecc.); in caso di fabbricati allegare necessariamente planimetrie catastali; in caso di ammissione alle agevolazioni, per procedere con la stipula del contratto di finanziamento agevolato sarà necessario far pervenire una relazione notarile ventennale aggiornata degli immobili oggetto di ipoteca.
- In caso di fideiussione bancaria, referenze bancarie o lettera di disponibilità della banca alla concessione della garanzia fideiussoria di durata almeno pari a quella prevista per il finanziamento agevolato; in caso di ammissione alle agevolazioni, per procedere con la stipula del finanziamento agevolato sarà necessario far pervenire l'originale della fideiussione bancaria.
- j) Dichiarazione di assenso all'iscrizione di ipoteca a favore di ISMEA se il bene concesso in garanzia è di proprietà di un terzo (solo per progetti FAG).

ALLEGATO II - Schema di contratto di finanziamento (FAG)

Repertorio n.

Raccolta n.

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO

(CUP)

Esente ai sensi del D.P.R. 601/73

REPUBBLICA ITALIANA

(/ /)

L'anno duemilaventidue il giorno del mese di in
, nel mio studio.

Avanti a me Dr. , Notaio in , con studio in , iscritto nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

sono comparsi:

da una parte:

1) l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA, Ente Pubblico Economico Nazionale, con sede legale in Roma, Viale Liegi n.26, - istituito e regolato con D.P.R. 28 maggio 1987 n. 278 e Decreto interministeriale n. 13823 del 21 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 1 comma 661 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, codice fiscale n.08037790584, P.IVA. n.01942351006, rappresentato da:

- nato a Roma, il
domiciliato per ragioni di carica in Roma in Viale Liegi n.26, autorizzato al presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data e conseguente procura a rogito in data repertorio n., registrata presso l'Ufficio Territoriale di in data al n. Serie, rilasciata dal

Prof., nato a il, domiciliato in Roma per ragioni di carica in Viale Liegi n.26, quale Presidente e Legale Rappresentante dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA, che in copia conforme in unico inserto trovasi allegata (si allegano) al presente atto sotto la lettera

e dall'altra parte:

2)

nat a il, domiciliat per questo atto presso la sede della società di cui infra, nella qualità di procurator special di:

- nat a il, domiciliat per la carica presso la sede sociale di cui infra, qual Amministratore Unico e legale rappresentante della società

con sede legale in alla Via, capitale sociale Euro interamente versato, avente numero di iscrizione al Registro Imprese di, Codice Fiscale e Partita IVA
Iscrizione al REA n.

(di seguito la "società" e datrice di Ipoteca)

e di:

- nat a il, resident a via, codice fiscale **(di seguito il "terzo datore d'ipoteca")**

il tutto giusta procura in data a rogito del Notaio rep.n. che in copia certificata conforme si allega al presente atto sotto la lettera D'ora in poi nel prosieguo del presente atto senza necessità di ripetizione tutte le dichiarazioni rese dall'"ISMEA" e dalla

e/o alle medesime rivolte si intenderanno fatte a mezzo dei loro rispettivi rappresentanti.

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con cui

Premesso che:

a. ISMEA gestisce, a valere sui fondi di cui alla Decreto Legge **del 13 febbraio 2015** e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del D.M. 12 ottobre 2017 n.74173 e delle Istruzioni Applicative adottate ai sensi dell'art. 12 del D.M. medesimo, nonché in conformità alla Legge 23 dicembre 2016 n.662 art.2 comma 132 come sostituito dall'art.20 comma 1 della legge 28 luglio 2016 n.154 (di seguito complessivamente tutte le norme anzidette, nonché quelle inerenti o conseguenti, il "**Quadro Normativo**");

b. ISMEA con Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2019 n.22 ha inteso incentivare sul territorio nazionale progetti di investimento; la partecipazione è riservata a società di capitali, anche in forma cooperativa, economicamente e finanziariamente sane su presentazione di apposita domanda; all'uopo la Società, che opera nel, ha presentato ad ISMEA in data una domanda di partecipazione, ai sensi del predetto Bando nonché del Quadro normativo, per un finanziamento agevolato a totale copertura degli investimenti per euro per la

come da graduatoria di ricevibilità;

c. a seguito dell'Istruttoria Ismea ha ammesso la domanda e quindi approvato il **Progetto, come da Comunicazione del ... Prot. n.** allegato al presente atto sotto la lettera...

riconoscendo investimenti ammissibili per un totale di Euro

oltre iva sulla base dello stipulando Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO.

Pertanto, l'intera spesa per l'investimento di euro

iva inclusa, ha le seguenti coperture finanziarie:

-

mediante finanziamento bancario;

- Euro

mediante finanziamento soci la cui documentazione a riscontro si allega al presente atto in unico inserto sotto la lettera

- Euro

con l'intervento di ISMEA (di seguito "l'**Intervento Agevolativo**").

L'intervento richiesto ad ISMEA è quindi pari all

degli investimenti ritenuti ammissibili all'agevolazione pari a Euro

e tale percentuale rappresenta l'indice di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili. L'Equivalente Sovvenzione Lorda, con cui si misura l'agevolazione, è pari, nell'ipotesi prospettata, al

d. ISMEA con delibera n. del ha approvato la graduatoria delle domande ammesse alle agevolazioni tra cui la domanda presentata dalla Società. In particolare è stato approvato un intervento per un massimo di Euro quale finanziamento agevolato;

e. con Relazione preliminare del

il Notaio

ha individuato i beni oggetto di ipoteca indicando in modo specifico eventuali pregiudizi sugli stessi;

f. ISMEA e la Società intendono regolare col presente atto (di seguito il "**Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO**") le condizioni del finanziamento e i rispettivi diritti ed obblighi.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO.

In aggiunta ai termini, definiti in altre parti del Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO o negli allegati, ai fini del Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO e degli allegati, i seguenti termini, con la prima lettera maiuscola e, ove presenti, anche nella forma plurale, avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:

Agevolazione sul Preammortamento: l'agevolazione che ISMEA concede alla Società consistente in un periodo di preammortamento del finanziamento concesso con il Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO, di durata pari a
e cioè

Agevolazione sul Tasso: l'agevolazione che ISMEA concede alla Società consistente nell'applicazione di interessi pari al Tasso Agevolato che in ogni caso non potrà mai essere inferiore allo 0,50%

Bilancio: il bilancio di esercizio della Società chiuso al

di ciascun anno, completo di relazione sulla gestione, stato patrimoniale, conto economico, prospetto di Cash Flow e nota integrativa, redatto secondo i vigenti principi contabili;

Business Plan: il piano previsionale contenuto nel Progetto qui allegato(sub"");

Consolidamento: il consolidamento dell'ipoteca a favore di ISMEA come si evince dall'ottenimento da parte di ISMEA del duplo della nota di iscrizione dell'ipoteca e dalla Relazione notarile definitiva con la quale un Notaio attesti:

a) il completamento dell'iscrizione e la regolare pubblicazione dell'ipoteca come identificata nella Relazione Notarile Preliminare e nel Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO;

b) la decorrenza di almeno 11 (undici) giorni dalla pubblicazione dell'ipoteca;

c) l'insussistenza di qualsiasi evento pregiudizievole rispetto a quanto eventualmente elencato nella Relazione Notarile Preliminare e nel Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO;

EBITDA: (acronimo di Earnings Before Interest Tax Depreciation and Ammortization) è il margine operativo lordo, pari al risultato netto al lordo di ammortamenti, accantonamenti vari, risultato della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale;

E.S.L.: (acronimo di Equivalente Sovvenzione Lordo) è il parametro che definisce l'intensità dell'aiuto dell'intervento agevolato, rappresentato dall'agevolazione nominale espressa in percentuale dell'investimento ammissibile;

Indice di Copertura Finanziaria: rappresenta in percentuale il rapporto tra l'importo massimo del Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO ed il valore degli Investimenti Ammissibili;

Investimenti Ammissibili: sono gli investimenti, fra quelli previsti nel Progetto, che corrispondono alle tipologie finanziabili secondo le previsioni del Quadro Normativo nei limiti della richiesta effettuata ad ISMEA come indicato al punto c. delle Premesse;

PFN: (acronimo di posizione finanziaria netta) ed è pari al totale dei debiti finanziari onerosi a breve, medio e lungo termine, al netto della liquidità e dei crediti finanziari onerosi a breve, medio e lungo termine;

PN: (acronimo di patrimonio netto) si intende il PN della Società secondo la corrente definizione in uso nei vigenti principi contabili;

Progetto: il **progetto** che verrà realizzato dalla Società come illustrato nell'allegato (Sub" ")

detto Progetto contiene, tra l'altro, il Business Plan;

Richiesta di Erogazione: ciascuna richiesta di erogazione formulata dalla Società a ISMEA a S.A.L., completa di tutte le informazioni e i **documenti** di cui all'allegato al presente atto sotto la lettera

S.A.L.: (acronimo di Stato di Avanzamento dei Lavori) ed indica le diverse fasi progressive di realizzazione del Progetto relativamente agli investimenti previsti nel Progetto stesso;

Spesa Ammissibile: qualsiasi spesa, relativa ad attività intraprese o servizi ricevuti, prevista nel Progetto per la realizzazione degli Investimenti Ammissibili, effettuata a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al precedente punto

delle premesse;

Tasso Agevolato: il tasso pari al 30% del Tasso di Riferimento che in ogni caso non potrà mai essere inferiore allo 0,50%

Tasso di Riferimento: tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni ed è pari a (...) bps. La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 Alle condizioni e modalità di cui appresso, **ISMEA** concede alla che accetta, un FINANZIAMENTO agevolato ai sensi del Quadro Normativo, fino all'importo massimo di

(di seguito l'"Importo Massimo") destinato alla parziale copertura finanziaria degli Investimenti Ammissibili descritti nel Progetto.

2.2 Le Parti prendono atto che l'Indice di Copertura Finanziaria è pari all' e che l'E.S.L. è pari allo

ART. 3 - OBBLIGAZIONI E DICHIARAZIONI DELLA SOCIETA'

3.1 OBBLIGHI GENERALI

La Società si obbliga nei confronti di ISMEA, a quanto di seguito indicato:

3.1.a realizzare pienamente e puntualmente quanto previsto nel Progetto entro il inviando apposita comunicazione scritta ad ISMEA;

3.1.b rimborsare il FINANZIAMENTO AGEVOLATO alle condizioni specificate nel successivo Articolo 6;

3.1.c far pervenire ad ISMEA la Richiesta di Erogazione dell'ultimo S.A.L. non oltre il

3.1.d consentire a ISMEA la più ampia facoltà di controllare, a proprie spese, anche a mezzo di qualificati professionisti o di imprese specializzate da essa appositamente incaricati, l'andamento dell'attività sociale. A tal fine ISMEA, o chi dallo stesso incaricato, potrà verificare la consistenza e la coerenza con il Progetto degli investimenti via via realizzati, ispezionare i libri sociali, la documentazione contabile e qualsiasi altro documento utile o opportuno nonché eseguire sopralluoghi ed ottenere notizie dai componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale. Tutti i costi derivanti da tale attività saranno a totale carico di ISMEA, che comunicherà alla Società il nominativo/nominativi della/delle persona/persona designate al controllo, almeno 3 (tre) gg. prima. Tale attività ispettiva verrà svolta - per quanto possibile - senza intralciare o rendere gravose le normali attività aziendali;

3.1.e non alienare e/o a non trasferire a qualsiasi titolo e/o a non destinare ad usi diversi da quelli previsti nel Progetto, prima di cinque anni dal completamento del Progetto e comunque fino all'estinzione del contratto di finanziamento, senza la preventiva autorizzazione scritta di ISMEA: i beni, i cespiti di qualsiasi valore ed i diritti aziendali ammessi alla agevolazione di ISMEA ed indicati nel Progetto, l'azienda e/o l'attività produttiva; il medesimo vincolo vale per tutti quanti i

beni sostitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità. La Società ha l'obbligo di comunicare il piano di ammodernamento all'ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario;

3.1.f non trasferire in luogo diverso da quello previsto nel Progetto, prima di cinque anni dal completamento del Progetto e comunque fino all'estinzione del contratto di finanziamento, senza la preventiva autorizzazione scritta di ISMEA: i beni, i cespiti di qualsiasi valore ed i diritti aziendali ammessi alla agevolazione ed indicati nel Progetto, l'azienda e/o l'attività produttiva;

3.1.g non modificare il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti finali siano sostanzialmente diversi da quelli indicati nel Progetto;

3.1.h iscrivere nel Bilancio tra i debiti finanziari il debito risultante dalle erogazioni previste dal Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO, con la denominazione: "FINANZIAMENTO agevolato Ismea Bando ";

3.1.i assicurare e mantenere assicurati con primaria compagnia di assicurazione gli immobili, le pertinenze nonché gli impianti, le attrezzature ed i macchinari aziendali esistenti e che verranno realizzati e quelli ammessi alle agevolazioni, necessari allo svolgimento dell'attività aziendale; in particolare, l'assicurazione relativa a immobili, pertinenze e impianti da realizzarsi e descritti nel Progetto e agli altri immobili e pertinenze concessi in garanzia ipotecaria a favore di ISMEA - come indicati nel successivo art. 4, dovrà:

- coprire il rischio di incendio, inondazioni, scoppio, caduta di fulmini, sommovimenti tellurici ed atti di sabotaggio e vandalismo; inoltre essere vincolata esclusivamente in favore della creditrice ISMEA, a cui verrà consentita la facoltà di surroga nel pagamento dei premi; inoltre riportare un importo di

capitale assicurato non inferiore al valore dei singoli beni, e quindi essere adeguata alla progressiva realizzazione degli investimenti; inoltre non contenere clausole che fissino per il complesso concesso in garanzia ipotecaria a favore di ISMEA, l'importo massimo dell'indennizzo in somme inferiori all'Importo Massimo. Detto importo massimo di indennizzo potrà essere ridotto in caso risultasse ridotto l'Importo Massimo.

In occasione di ciascuna erogazione, la Società invierà ad ISMEA la documentazione assicurativa (polizza e relativo vincolo - ove diversi da quelli precedentemente trasmessi ad ISMEA - rinnovi della polizza e/o pagamento quietanzato delle rate di premio) che risulterà aggiornata, tenendo conto degli investimenti progressivamente realizzati. Dopo il completamento delle erogazioni e fino a quando ISMEA sarà creditrice della Società, quest'ultima invierà ad ISMEA la documentazione riguardante variazioni di polizza, rinnovi, pagamento di premi e vincoli assicurativi relativi a immobili, pertinenze, impianti, attrezzature e macchinari aziendali ammessi alle agevolazioni, nonché immobili e pertinenze concessi in garanzia ipotecaria a favore di ISMEA;

3.1.1 per gli Investimenti ammissibili, non chiedere agevolazioni che comportino il superamento del limite di E.S.L. previsto dal Quadro Normativo, o che comunque risultino incompatibili con le agevolazioni di cui al presente Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO.

3.2 ALTRI OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

3.2.a La Società dichiara e si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi dettati dalla normativa, in particolare, in materia fiscale, valutaria, previdenziale, assicurativa, edilizia, giuslavoristica, ambientale, sicurezza sul lavoro, e alimentare, relativi allo svolgimento della sua attività. Inoltre, si obbliga a

richiedere tutte le autorizzazioni e/o permessi e/o collaudi e/o certificazioni necessari alla progressiva realizzazione degli investimenti ed al corretto svolgimento dell'attività produttiva, come previsti nel Progetto. In particolare la Società dichiara di svolgere la propria attività senza violare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001.

3.2.b La Società dichiara e garantisce di non aver effettuato spese rientranti fra quelle ammissibili previste nel Progetto, prima della data del. coincidente con la data di presentazione della Richiesta di intervento da parte di **ISMEA**. La Società è consapevole che, in base al Quadro normativo, tutte le spese rientranti fra quelle ammissibili previste nel Progetto, effettuate prima della suddetta data di presentazione della Richiesta di intervento da parte di **ISMEA**, sono escluse dall'intervento agevolato di **ISMEA** e, conseguentemente, deve intendersi ridotto in misura corrispondente l'importo massimo erogabile ai sensi del presente Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO.

3.2.c Le parti si riportano agli ulteriori obblighi e penalità descritte nell'allegato (sub...)

che la Società dichiara espressamente di assumere e rispettare ed in particolare, tra l'altro, è patto espresso delle parti, che il mancato rispetto ed osservanza di quanto stabilito al punto del descritto allegato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni da oggi costituisce condizione risolutiva del presente finanziamento. La condizione in oggetto deve intendersi unilaterale e quindi posta nell'esclusivo interesse di **ISMEA** che avrà conseguentemente il potere di avvalersene o di concedere proroghe; in quest'ultimo caso la proroga potrà essere concessa e formalizzata entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine ivi previsto con

la conseguenza che decorso inutilmente anche detto termine la condizione risulterà avverata.

ART. 4 - GARANZIA IPOTECARIA

4.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con il Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO, ed in particolare della restituzione del capitale mutuato, del pagamento degli interessi, anche di mora, del pagamento delle penali e degli accessori tutti, nonché in caso di decadenza o risoluzione del Contratto di Finanziamento agevolato, la Società consente che sia iscritta a carico della Società/terzo datore ed in favore di ISMEA la seguente ipoteca sui terreni e porzioni immobiliari:

-

(beneficiaria e datrice di ipoteca) -

A) piena ed intera proprietà degli immobili siti nel Comune di _____, e
precisamente:

Il tutto censito nel Catasto dei **Terreni** del Comune di

al foglio _____, particelle:

- _____ classe _____, are _____ R.D. Euro _____ R.A. Euro

La Beneficiaria, dichiara che i detti immobili sono di sua esclusiva e libera proprietà e disponibilità, liberi da qualsiasi peso, trascrizione, iscrizione, annotazione, privilegio, riservato dominio o comunque da qualsiasi altro

pregiudizio, conformemente a quanto attestato nella Relazione notarile preliminare del Notaio

qui allegata sotto la lettera

(riferita a tutti i beni ipotecandi con questo atto), ad eccezione di:

- IMMOBILI DI PROPRIETA' DI

- (terzo datore di ipoteca)

B) piena ed intera proprietà dell'immobile sito in

del Comune di _____, e precisamente:

Il datore di ipoteca dichiara che i detti immobili sono di sua esclusiva e libera proprietà e disponibilità, liberi da qualsiasi peso, trascrizione, iscrizione, annotazione, privilegio, riservato dominio o comunque da qualsiasi altro pregiudizio, conformemente a quanto attestato nella Relazione notarile preliminare del Notaio

sopra allegata, ad eccezione di:

A migliore rappresentazione di tutto quanto in oggetto, si allega sotto la lettera al presente atto l'estratto di mappa, il tutto previa visione ed approvazione ed opportunamente evidenziati con colore giallo,

4.2 L'ipoteca, che graverà su tutti gli immobili già costruiti e costruendi e su tutte le relative pertinenze, risulterà iscritta in primo grado presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, per la complessiva somma di euro così distinta agli effetti dell'art. 2855 c.c.:

4.2.a per capitale Euro

4.2.b per interessi corrispettivi - che ai soli fini della presente iscrizione si indicano nella misura pari al tasso EURIBOR a tre mesi, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore 11.00 am di Bruxelles il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decorrenza dei trimestri di ciascun anno, maggiorato di

punti percentuali annui - ed interessi di mora, per eventuali imposte e spese, per spese legali, per penali di risoluzione, per premi di assicurazione, per la restituzione degli importi di cui al precedente art. 3.5.a e per il rimborso di qualsiasi altra spesa e costo sopportato da ISMEA conseguente al presente atto, Euro

e quindi per un totale di complessivi Euro

4.3 Ai fini degli artt. 2839 n. 2 e 2844 3° comma c.c., ISMEA elegge domicilio per l'ipoteca iscritta presso il notaio rogante.

ART. 5 - EROGAZIONI DEL FINANZIAMENTO

5.1 La Società presenterà una Richiesta di Erogazione per permettere a **ISMEA** di effettuare senza indugio le verifiche necessarie e/o opportune propedeutiche all'erogazione.

5.2 **Ciascuna Richiesta di Erogazione** formulata come riportato nell'allegato potrà essere soddisfatta nei limiti dell'Indice di Copertura Finanziaria - fermo quanto previsto nel successivo **punto 5.8** e limitatamente alla prima erogazione fermo restante il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3.2c, all'avverarsi di tutte le condizioni di seguito indicate:

5.2.a il ricevimento da parte di ISMEA: (i) della "**Dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 della Società relativa alla stipula ed alle erogazioni**" conforme a quella di cui allegato **sub."**_____; nonché (ii) della copia della documentazione assicurativa aggiornata descritta nel precedente **punto 3.1.i** inviata dalla Società;

5.2.b la mancata variazione del quadro delle informazioni sulla Società, poste alla base del Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO, pervenute dalla centrale rischi e/o da visure camerali acquisite;

5.3 Entro 15 (quindici) giorni dall'incasso di ciascuna erogazione, la Società rilascerà ad ISMEA la corrispondente quietanza firmata dal legale rappresentante ed inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, salvo l'ultima quietanza relativa all'ultima erogazione che dovrà necessariamente avvenire a sue spese per atto notarile;

5.4 Ciascuna erogazione, ad eccezione dell'ultima, non potrà essere effettuata per un importo inferiore al 10%

dell'Importo Massimo e non potrà essere superiore al 50%

dell'Importo Massimo.

5.5 Fermo quanto previsto nei precedenti punti da 5.1 a 5.4 e nel successivo punto 5.8, dalla seconda erogazione in poi ISMEA effettuerà l'erogazione del presente FINANZIAMENTO previo rimborso da parte della Società dei costi sostenuti e documentati per il monitoraggio degli investimenti, che saranno fatturati a partire dal secondo SAL.

5.6 Fermo quanto previsto ai punti da 5.1 a 5.4 e nel successivo punto 5.8, ISMEA effettuerà l'erogazione a saldo dell'ultima quota del presente FINANZIAMENTO a condizione che:

5.7.a la richiesta di erogazione sia stata ricevuta da ISMEA non oltre il;
inoltre

5.7.b gli investimenti realizzati siano attestati esclusivamente da fatture quietanzate; inoltre

5.7.c l'esito positivo del Progetto sia attestato da opportuno collaudo; inoltre

5.7.d la richiesta di erogazione non sia inferiore al
dell'Importo Massimo.

5.8 La Società prende atto che ISMEA ha il diritto di sospendere qualsiasi erogazione a favore della Società, nei casi di cui all'allegato " ".

ART. 6 - RIMBORSO DEL CAPITALE E DEGLI INTERESSI

6.1 La Società si obbliga a restituire ad ISMEA l'importo da essa erogato nei limiti dell'Importo Massimo, in

anni, compresi anni (ovvero) di preammortamento di cui
meglio infra, il tutto con () rate semestrali consecutive posticipate di
capitale aventi scadenza il di ogni anno, decorrenti dal 30
giugno o dal 31 dicembre

immediatamente successivo alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento (di seguito il "Periodo di Ammortamento"). Tali rate saranno ciascuna di Euro

in linea capitale - nel caso di integrale erogazione dell'Importo Massimo - oltre gli interessi calcolati secondo quanto di seguito previsto. La Società corrisponderà ad ISMEA alle scadenze semestrali di cui sopra, interessi scalari corrispettivi posticipati sul capitale effettivamente erogato e non ancora rimborsato, da calcolare al Tasso Agevolato.

6.2 La Società si obbliga a corrispondere ad ISMEA, nel periodo che ha inizio dalla prima erogazione ed ha una durata massima di

anni (di seguito il "Periodo di Preammortamento") n.

rate semestrali consecutive posticipate aventi scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre

di ogni anno, interessi corrispettivi calcolati secondo quanto di seguito previsto.

La Società corrisponderà ad ISMEA alle scadenze semestrali di cui sopra, interessi calcolati sulle somme via via ricevute a far tempo dal giorno delle valute dei singoli accreditamenti sul capitale effettivamente erogato e non ancora rimborsato, applicando un tasso pari al

del Tasso di Riferimento vigente nel mese della rata in scadenza (per le prime due rate semestrali di preammortamento) e pari al Tasso Agevolato (a partire dalla terza rata semestrale). La prima rata di interessi sarà dovuta il 30 giugno

ovvero il 31 dicembre

immediatamente successivo alla data in cui è stata effettuata la prima erogazione.

Conseguentemente, l'ultima rata di preammortamento scadrà il

se la prima erogazione avverrà entro il

ovvero l'ultima rata di preammortamento scadrà il

se la prima erogazione avverrà entro il

6.3 Per l'eventuale ritardo nel rimborso del capitale e/o nel pagamento degli interessi alle scadenze sopra indicate, la Società dovrà corrispondere a ISMEA interessi di mora, sull'importo di ciascuna rata di volta in volta non pagate, pari al tasso Euribor a tre mesi rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore 11.00 am di Bruxelles il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decorrenza dei trimestri di ciascun anno, maggiorato di 3 (tre)

punti percentuali annui (di seguito l'"Interesse di Mora"), salvo il rispetto della soglia del tasso di usura così come determinata dalla normativa vigente. Qualora l'Interesse di Mora superasse la soglia del predetto tasso di usura, la maggiorazione sarà pari al differenziale tra il predetto tasso Euribor a 3 mesi e il tasso di usura medesimo. Fermo ed impregiudicato ogni altro diritto di ISMEA per il suddetto ritardo nell'adempimento.

6.4 Il pagamento di quanto dovuto dalla Società a ISMEA per il rimborso del capitale e per la corresponsione degli interessi, nonché di quant'altro eventualmente dovuto, dovrà essere effettuato, alle previste scadenze, (attraverso

l'attivazione della procedura interbancaria - SDD per l'addebito automatico sul conto corrente IBAN intestato alla Società e il contestuale accredito sul conto corrente che sarà indicato da ISMEA.) presso il conto corrente che sarà indicato da ISMEA in apposita comunicazione.

ART. 7 - VIOLAZIONI E PENALITA'

7.1 Durante il periodo di preammortamento, la Società, che sia incorsa nella violazione degli obblighi indicati all'art. 3, comma 3.1.b, 3.1.c, 3.1.d, 3.1.h, 3.1.i, perderà i benefici derivanti dall'Agevolazione sul Preammortamento - per cui verrà anticipato il pagamento della prima rata di ammortamento rispettivamente al 30 giugno o al 31 dicembre

immediatamente successivo.

7.2 Durante il periodo di ammortamento, la Società che sia incorsa nella violazione degli obblighi indicati all'art. 3, COMMA 3.1.d, 3.1.h, 3.1.i, perderà i benefici derivanti dall'Agevolazione sul Tasso - per cui ISMEA applicherà su ciascuna rata in scadenza rispettivamente al

immediatamente successivo il Tasso di Riferimento in luogo del Tasso Agevolato.

7.3 Fermo restante quanto previsto e stabilito anche nell'allegato a cui si formula espresso rinvio, a partire dalla data odierna e fino all'estinzione di qualsiasi credito di ISMEA derivante dal presente Contratto di FINANZIAMENTO, la Società riconoscerà a ISMEA una penale ex art. 1382 c.c. di Euro

per ciascuna delle violazioni oggetto dell'Intimazione all'adempimento di cui al successivo punto 7.4, non sanate nel termine fissato. È fatto salvo il diritto ai

sensi dell'art. 1382 c.c. al risarcimento del danno ulteriore nonché il diritto all'adempimento dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1383 c.c. per il semplice ritardo;

7.4 In caso di inadempimento o violazione di ciascuno degli obblighi previsti al precedente articolo 3 ISMEA potrà inviare alla Società una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (di seguito l'"Intimazione all'adempimento") con la quale: (a) contesterà l'inadempimento; (b) fisserà un congruo termine per adempiere l'obbligazione, che non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni di calendario; (c) indicherà la misura della sanzione da applicare

ART. 8 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

8.1 ISMEA potrà invocare la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Società:

8.1.a non provveda al pagamento, alle dovute scadenze, di tre rate di ammortamento consecutive;

8.1.b non provveda al pagamento di quanto dovuto a titolo di restituzione, ai sensi del successivo articolo 11 nei tempi ivi previsti;

8.1.c violi anche uno solo dei seguenti obblighi previsti ai precedenti punti:

3.1.g (Divieto di variazione di indirizzo produttivo), 3.1.1 (Divieto di cumulo di agevolazioni) e 3.2 (Altri obblighi della società)

8.1.d la Società non rilasci la dichiarazione di quietanza dell'ultima erogazione per atto notarile indicata nel precedente punto 5.3;

8.2 ISMEA potrà inoltre far valere la risoluzione del presente Contratto di FINANZIAMENTO ai sensi dell'art. 1353 c.c., nei seguenti casi:

8.2.a accertata falsità di una o più delle Dichiarazioni ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 relative alla fase istruttoria e/o alla stipula e/o all'erogazione presentata ad ISMEA dalla Società;

8.2.b nel caso in cui, in qualsiasi momento, la Società fosse oggetto (i) di una sentenza passata in giudicato per un reato di cui al D.Lgs. 231/2001 contenente una sanzione di cui all'articolo 9, ovvero (ii) dell'applicazione di una sanzione, anche in sede cautelare, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettere a, b, c e d del D.Lgs. 231/2001, correlata ai reati ivi previsti;

8.2.c condanna definitiva di legali rappresentanti, componenti del C.d.A. e/o direttori tecnici della Società per reati relativi a frodi comunitarie, illecita percezione di aiuti di stato, delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione, concussione, reati ambientali, normativa in materia di sicurezza sul lavoro, violazione delle norme riguardanti la legislazione alimentare inclusa la frode commerciale;

8.2.d cessazione dell'attività della Società o avvio della liquidazione della Società o di procedure concorsuali (fatto salvo il caso dell'avvio di Concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 - Legge fallimentare) prima del completamento del Progetto o prima dell'integrale rimborso del presente FINANZIAMENTO AGEVOLATO nel capitale e negli interessi;

8.2.e mancata erogazione dell'ultima quota del Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO entro il

8.3 Il presente Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO si risolverà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, qualora in qualsiasi circostanza pervenissero ad ISMEA Informazioni prefettizie sfavorevoli alla Società con cui, successivamente alla stipula del presente Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO,

venissero accertati nei confronti della Società o dei soggetti sottoposti a verifiche antimafia ex art. 85 D.lgs. 158/2011 fattispecie di cui alla predetta normativa.

8.4 La volontà di ISMEA di invocare la risoluzione del contratto dovrà essere comunicata alla Società mediante posta elettronica certificata. La risoluzione del contratto comporterà l'obbligo della Società di corrispondere a ISMEA, immediatamente ed in un'unica soluzione, quanto a quel momento ad esso dovuto per capitale, interessi corrispettivi, spese penali ed accessori, oltre interessi di mora, calcolati a partire dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, nella misura di cui al precedente **punto 6.3** Tutti tali importi si considereranno capitalizzati in un unico importo a partire dalla data di risoluzione.

8.5 Tutte le penali e le sanzioni previste nel presente articolo sono cumulabili tra loro.

ART. 9 - DECADENZA

9.1 La violazione degli obblighi di cui ai punti: **3.1.a** (Realizzazione del Progetto entro il termine), **3.1.e** (Divieto di alienazione), **3.1.f** (Divieto di trasferimento), è causa di decadenza dalle agevolazioni concesse e comporta la risoluzione *ope legis* del Contratto di Finanziamento, fermo restando la condizione risolutiva apposta e di cui al 3.2c.

ART. 10 - MODIFICHE AL PROGETTO

10.1 Variazioni degli investimenti effettuati dalla Società rispetto a quelli ammessi non potranno comportare un aumento delle agevolazioni concesse e potranno essere accettate solo se preventivamente comunicate ed autorizzate previa verifica da parte dell'ISMEA.

ART. 11 - RESTITUZIONI

11.1 Nel caso in cui le modificazioni del Progetto di cui all'articolo precedente comportino una riduzione degli investimenti ed una corrispondente diminuzione dell'Importo Massimo ed ISMEA abbia già erogato un importo superiore a quello corrispondente alla riduzione del FINANZIAMENTO, la Società sarà obbligata a restituire alla stessa ISMEA in un'unica soluzione le somme costituenti la differenza tra l'importo già effettivamente erogato del FINANZIAMENTO e quello complessivamente erogabile a seguito della riduzione dell'investimento, oltre interessi sul suddetto importo, calcolati applicando il Tasso di Interesse alla data della richiesta di riduzione degli investimenti a decorrere dalla data di erogazione fino all'effettivo pagamento da cui saranno detratti gli interessi già corrisposti dalla Società a ISMEA in relazione alle predette somme.

11.2 La restituzione di tali somme ed il pagamento dei relativi interessi dovranno avvenire entro **30 (trenta)** giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con la quale ISMEA avrà comunicato la richiesta di ottenere la restituzione degli importi calcolati come sopra.

11.3 In caso di ritardo nel rimborso delle somme dovute e nel pagamento dei relativi interessi come previsto al precedente **punto 11.2**, la Società dovrà corrispondere a ISMEA interessi di mora sulle somme non pagate calcolati al tasso indicato nel precedente **punto 6.3**.

ART. 12 - RIMBORSO ANTICIPATO

12.1 È consentito alla Società, in qualunque momento, l'anticipato rimborso del residuo capitale finanziato, con il pagamento degli interessi fino a quel momento maturati e senza obbligo di corrispondere alcuna indennità ulteriore.

ART. 13 - AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE

13.1 Le controversie che insorgessero tra le Parti in relazione al presente contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO, saranno decise, con competenza esclusiva, dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

14.1 Le parti eleggono domicilio come segue:

14.1.a ISMEA presso la propria sede legale in Roma Viale Liegi n.26 ed in difetto nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c.;

14.1.b la società

ed in difetto, nel domicilio suppletivo presso il Comune di _____ anche agli effetti previsti dall'art. 141 c.p.c.;

- _____ come in epigrafe, ed in difetto presso il Comune di _____, anche agli effetti previsti dall'art. 141 c.p.c..

14.2 Qualsiasi comunicazione tra le Parti, prevista o richiesta dal presente Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO o comunque necessaria in relazione ad esso, dovrà essere effettuata per iscritto ed in lingua italiana e trasmessa ai seguenti indirizzi (ovvero a quegli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto):

14.2.a ISMEA: PEC: ismea@pec.ismea.it

14.2.b la Società: PEC:

ART. 15 - SPESE E DISCIPLINA FISCALE

15.1 Le spese notarili relative al presente contratto di FINANZIAMENTO, all'iscrizione e cancellazione dell'ipoteca, ad eventuali annotazioni a margine della stessa, per il rilascio di tre copie autentiche - di cui una in forma

esecutiva - del presente contratto di FINANZIAMENTO da consegnare a ISMEA, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente anche di natura fiscale, sono a carico esclusivo della Società.

15.2 Il presente FINANZIAMENTO agevolato viene concesso in conformità alle disposizioni della L. 700/1983 e successive modifiche ed integrazioni, ed attribuite a ISMEA ex art. 10 ter del D.L. 203/2005 e pertanto al presente atto sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 19 del D.P.R. 601/1973 e successive modifiche ed integrazioni. In considerazione di ciò, le parti espressamente, qualora possa occorrere, dichiarano che intendono esercitare l'opzione di cui agli articoli 15 e 17 del citato D.P.R. 601/1973 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto sarà corrisposta, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.

ARTICOLO 16 - PRIVACY

16.1 Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 GDPR, le "parti contraenti" prendono atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n.4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in G.U. Serie generale n.302 del 27.12.2013.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto,
elaborato elettronicamente da persona di mia fiducia e completato di mio pugno,
del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e sottoscrivono in fine ed
a margine con me Notaio alle ore
Consta di fogli scritti parte con sistema elettronico da
persona di mia fiducia e parte a mano da me, fino a questo rigo
della facciata.